D.A. n. 410 /S.3/2025

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTO l'art. 58, comma 1 *bis*, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, a mente del quale le disposizioni contenute nell'art. 109 *bis* dell'O.R.EE.LL. non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, il quale prevede al comma 1 che, nell'ipotesi in cui l'ente locale ometta o ritardi l'approvazione di atti obbligatori per legge, l'Assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica provveda, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta per l'azione sostituiva, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale "*I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.*";

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali;

VISTA la circolare di questo Assessorato n. 5 del 30.5.2025, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del rendiconto di gestione 2024, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

VISTA la nota prot. 9591 del 5.6.2025 con la quale il Servizio 3 – Ufficio Ispettivo, nel richiamare il contenuto della circolare sopra citata, ha formalmente diffidato, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, gli enti ricompresi nell'allegato Elenco "A" che a quella data non avevano ancora approvato il rendiconto di gestione 2024, assegnando il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della nota, trascorso il quale senza esito si sarebbe proceduto ad adottare gli atti conseguenziali per la nomina dei commissari ad acta per l'azione sostitutiva;

CONSIDERATO che per le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali, i cui rispettivi Consigli sono stati eletti nella tornata elettorale del 27.4.2025 e la cui competenza ad effettuare l'adempimento in questione, ai sensi dell'art.51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, era stato transitoriamente attribuita fino a quella data rispettivamente alle Conferenze Metropolitane e alle Assemblee, nonché per i Comuni interessati dalla tornata elettorale del 25-26 maggio 2025, il termine dei trenta giorni

decorreva dalla data di perfezionamento degli adempimenti di prima adunanza dei nuovi Consigli, nel caso in cui tali adempimenti non fossero già avvenuti;

CONSIDERATO, altresì, che dall'allegato elenco "A" alla nota prot. 9591 del 5.6.2025 sono stati espunti gli enti che nel frattempo hanno provveduto ad approvare il rendiconto di gestione 2024 in via definitiva, comunicandolo formalmente a questo Assessorato;

CONSIDERATO, infine, che il termine di diffida fissato per le deliberazioni del rendiconto di gestione 2024 da parte degli enti locali diffidati è già scaduto e che, allo stato, gli Enti elencati nell'allegato "A" al presente decreto del Libero Consorzio Comunale di **CALTANISSETTA** risultano inadempienti;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di incaricare i funzionari individuati nell'Allegato "A" al presente decreto quali commissari ad acta per svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024 presso i rispettivi Enti, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, agli organi inadempienti degli stessi per l'approvazione dei rendiconti medesimi,

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, i componenti del Servizio Ispettivo di questo Dipartimento di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono nominati commissari ad acta per i compiti in premessa specificati presso gli Enti del Libero Consorzio Comunale di **CALTANISSETTA**, riportati nello stesso prospetto a fianco di ciascun nominativo.
Tenuto conto dell'articolazione e della gravosità del procedimento approvativo del documento finanziario in questione, la durata dell'incarico è fissata in tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento. Al fine di consentire la definizione del procedimento in presenza di documentate situazioni di particolare e specifica complessità finanziaria ed organizzativa dell'ente, l'incarico potrà essere oggetto di rinnovo.

Art. 2

I soggetti incaricati procederanno preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012 e delle "*Linee guida sulle modalità di esecuzione degli incarichi ispettivi e commissariali*" di cui al D.A. n. 5723 del 4.12.2020, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente, risultando in tal modo legittimati a procedere alla specifica attività d'impulso e/o sostitutiva necessaria per portare a compimento l'incarico.
I predetti commissari, qualora non siano stati predisposti dagli uffici finanziari i relativi schemi di rendiconti di gestione e gli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, porranno in essere specifica attività d'impulso nei confronti degli stessi.
Ove la proposta di deliberazione in argomento sia stata esitata dagli uffici finanziari ma non sia stata ancora approvata dalla Giunta, i commissari si sostituiranno per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Art. 3

Qualora lo schema del rendiconto di gestione dovesse risultare privo del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, i commissari avvieranno specifica attività sollecitatoria finalizzata all'acquisizione del parere nel rispetto dei termini previsti nei regolamenti comunali di contabilità.
Non appena acquisito il citato parere, e non prima, il Commissario ad acta provvederà, tenuto conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio comunale e ad

assegnare il termine entro il quale approvare la relativa deliberazione. Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso di convocazione dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso.

Art. 4

Nel caso in cui dovesse risultare già convocato il Consiglio con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà assegnare il termine per l'adozione dell'atto finanziario. Tale atto di invito costituisce elemento endoprocedimentale indefettibile che il commissario non ha facoltà di omettere.

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa al rendiconto di gestione 2024, il commissario ad acta, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'ente, assegnando ai consiglieri un termine per l'approvazione della delibera.

Art. 6

Più specificamente, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa al rendiconto di gestione es. fin. 2024, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali.

Art. 7

E' fatto obbligo agli Enti di mettere a disposizione dei Commissari ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 8

I poteri dei commissari ad acta sono estesi, ove ricorrano i presupposti di legge, all'ipotesi di cui all'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000 nonché alle norme ad esso collegate. I poteri sono, altresì, estesi ai procedimenti relativi a rendiconti degli anni precedenti non ancora approvati per quegli enti dissestati dove i termini per l'approvazione dei bilanci erano stati sospesi fino all'approvazione da parte del Ministero dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, secondo quanto previsto dall'art. 248 comma 1 del d.lgs. 267/2000.

Art. 9

Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.
L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel temine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 10

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 24/07/2025

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina

ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
23.07.2025 17:39:44 GMT+02:00

Allegato "A" al D.A.
n. 410 del 24/07/2025

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Autonomie Locali – Servizio 3 "Ufficio ispettivo"

Elenco dei Commissari ad acta nominati per l'approvazione del rendiconto 2024

ENTE/COMUNE	L.C.	COMMISSARIO AD ACTA RENDICONTO 2024
***Libero Consorzio**	**CL**	Leonelli Daniela
Acquaviva Platani	CL	Leonelli Daniela
Bompensiere	CL	Leonelli Daniela
Campofranco	CL	Leonelli Daniela
Delia	CL	Leonelli Daniela
Montedoro	CL	Leonelli Daniela
Mussomeli	CL	Leonelli Daniela
Riesi	CL	Leonelli Daniela
San Cataldo	CL	Leonelli Daniela
Santa Caterina Villarmosa	CL	Leonelli Daniela
Serradifalco	CL	Leonelli Daniela
Sommatino	CL	Leonelli Daniela
Sutera	CL	Leonelli Daniela
Vallelunga Pratameno	CL	Leonelli Daniela
Villalba	CL	Leonelli Daniela

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina

ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
23.07.2025 17:39:44 GMT+02:00